



Città di Castelvetrano

Libero Consorzio Comunale di Trapani



DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA

(con i poteri e le attribuzioni del Consiglio Comunale)

(nominata con D.P.R. del 7 giugno 2017)

n. 8 del 22-3-2018

OGGETTO: Modifica del Regolamento per l'istituzione e la disciplina dell'imposta di soggiorno nel Comune di Castelvetrano.

L'anno duemila diciotto il giorno ventidue del mese di marzo in Castelvetrano, nella Sala delle Adunanze, si è riunita, la Commissione Straordinaria per la provvisoria amministrazione dell'Ente nominata con D.P.R. del 7 giugno 2017.

Così composta:

		pres.	ass.
Dott. Caccamo Salvatore	Vice Prefetto	X	
Dott.ssa Borbone Elisa	Vice Prefetto - aggiunto	X	
Dott.ssa Musca Concetta Maria	Funzionario Economico - Finanziario	X	

assistita dal Segretario Generale Dott. ssa Rosalia Di Trapani

assume la Presidenza il Dott. Salvatore Caccamo

La Commissione Straordinaria:

Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto:

- il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la responsabilità tecnica ed in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell'azione amministrativa;

- il Responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile e la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 147 - bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

hanno espresso parere FAVOREVOLE.

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

VISTO l'art. 4 del D. Lgs. n. 23 /2011 che prevede la facoltà, per i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche, di istituire con deliberazione di Consiglio Comunale un'imposta di soggiorno, a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate nel proprio territorio, da applicare secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo sino a 5 euro per notte di soggiorno;

VISTA la deliberazione consiliare n. 36 adottata in data 11 giugno 2014 con la quale il Comune di Castelvetro ha istituito l'imposta di soggiorno approvando contestualmente il Regolamento per l'applicazione della medesima imposta;

VISTO l'art. 6 del suddetto Regolamento con il quale si dispone l'imposta di soggiorno è determinata per persona e per pernottamento ed è articolata in maniera differenziata tra le strutture ricettive, in modo da tenere conto delle caratteristiche qualitative e dei servizi offerti dalle medesime e che, per gli anni successivi al 2014, la modifica e la misura dell'imposta è stabilita dal Consiglio Comunale;

VISTO il decreto legge 50/2017 convertito nella legge 21 giugno 2017, n. 96, con cui l'imposta di soggiorno è stata esclusa dal novero dei tributi sottoposti al blocco degli aumenti introdotto dalla legge di stabilità 2016 come confermato anche per il 2017 dalla legge 11 dicembre 2016 n. 232 (legge di bilancio 2017), disposizione contenuta nell'art. 4, comma 7, del decreto medesimo.

VISTA la legge di Bilancio dello Stato per il 2018 (L. 205 del 27 dicembre 2017) che ha confermato per il 2018 il "blocco degli aumenti" per i tributi locali ad esclusione della TARI e dell'imposta di soggiorno;

VISTA la nota della Commissione Straordinaria, di protocollo generale n. 12715 del 9 marzo 2018, con la quale viene impartita apposita direttiva per modificare il superiore Regolamento come segue:

- 4) **Periodo di applicazione:** applicazione dell'imposta per l'intero periodo dell'anno e per i primi 15 giorni di permanenza consecutivi nella stessa struttura ricettiva;
- 5) **Misura dell'imposta:**

- d) euro 1,50 al giorno per pernottamenti nelle strutture alberghiere e residenze turistiche fino a tre stelle;
 - e) euro 2,50 al giorno per pernottamenti nelle strutture alberghiere e residenze turistiche oltre tre stelle;
 - f) euro 1,00 al giorno per pernottamenti nelle altre tipologie di strutture ricettive;
- 6) **Obblighi gestore strutture ricettive:**
- d) versamento nelle casse comunali dell'imposta di soggiorno riscossa ogni mese entro il giorno 15 del mese successivo;
 - e) resa del conto giudiziale entro il termine del 30 gennaio dell'anno successivo, ai sensi dell'art. 233 TUEL;
 - f) rapporto semestrale entro il 31 luglio con riferimento agli incassi effettuati fino al 30 giugno di ogni anno.

RITENUTO opportuno e necessario modificare, in conformità alla suesposta direttiva commissariale, il Regolamento per l'istituzione e la disciplina dell'imposta di soggiorno nel Comune di Castelvetro nel testo allegato alla presente deliberazione sotto la lettera "A" per farne parte integrante e sostanziale;

RITENUTO opportuno e necessario, altresì, stabilire che le menzionate modificazioni verranno applicate a decorrere dalle prenotazioni confermate a decorrere dal 1 maggio 2018;

Accertata la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, secondo quanto previsto dall'art. 147 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 come modificato dall'art. 3 del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174;

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento comunale per l'ordinamento degli uffici e dei servizi;

VISTO il provvedimento adottato dalla Commissione Straordinaria con i poteri del Sindaco n. 21 del 29.12.2017;

DELIBERA

Per quanto esposto in premessa che qui si intende integralmente riportato e trascritto;


4. **MODIFICARE**, in conformità alla direttiva commissariale richiamata nella premessa, il Regolamento per l'istituzione e la disciplina dell'imposta di soggiorno nel Comune di Castelvetro nel testo allegato alla presente deliberazione sotto la lettera "A" per farne parte integrante e sostanziale;
5. **STABILIRE** che le modificazioni del superiore regolamento verranno applicate a decorrere dalle prenotazioni confermate a decorrere dal 1 maggio 2018;
6. **PUBBLICARE** il suddetto regolamento nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale del Comune di Castelvetro.

Dichiarare con separata votazione unanime la presente deliberazione in conformità dell'art. 12 II° comma della L. R. n. 44/91.


Il presente verbale, dopo la lettura si sottoscrive

I COMMISSARI


Dott.ssa Borbone Elisa




Dott. Caccamo Salvatore



Dott.ssa Musca Concetta Maria



IL SEGRETARIO COMUNALE




DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

ai sensi dell'art. 12 comma 1 della L.R. 44/91

castelvetro, li 22-03-2018



IL SEGRETARIO COMUNALE



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione del messo comunale, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal _____ al _____

castelvetro, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ dopo il 10° giorno dalla relativa pubblicazione

IL SEGRETARIO COMUNALE



CITTÀ DI CASTELVETRANO
 PROVINCIA DI TRAPANI

SETTORE: Finanziario

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA
 (con i poteri e le attribuzioni del Consiglio Comunale)
 (nominata con D.P.R. del 7 giugno 2017)

OGGETTO: Modifica del Regolamento per l'istituzione e la disciplina dell'imposta di soggiorno nel Comune di Castelvetrano.

Esaminata ed approvata dalla Commissione Straordinaria il **22 MAR. 2018**

con deliberazione n. 8

Dichiara immediata esecutiva ai sensi dell'art. 12 co. 2° della L. R. 44/91:

- NO
- SI

Li 21-3-2018

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO Per quanto concerne la regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell'azione amministrativa esprime parere:

Personale

Data 21-3-2018 IL RESPONSABILE




IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere:

Data _____ IL RESPONSABILE

IMPUTAZIONE DELLA SPESA

SOMMA DA IMPEGNARE CON LA PRESENTE PROPOSTA €. _____

AL CAP. _____ IPR N. _____

Data _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA
E GESTIONE DELLE RISORSE**

VISTO l'art. 4 del D. Lgs. n. 23 /2011 che prevede la facoltà, per i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche, di istituire con deliberazione di Consiglio Comunale un'imposta di soggiorno, a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate nel proprio territorio, da applicare secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo sino a 5 euro per notte di soggiorno;

VISTA la deliberazione consiliare n. 36 adottata in data 11 giugno 2014 con la quale il Comune di Castelvetro ha istituito l'imposta di soggiorno approvando contestualmente il Regolamento per l'applicazione della medesima imposta;

VISTO l'art. 6 del suddetto Regolamento con il quale si dispone l'imposta di soggiorno è determinata per persona e per pernottamento ed è articolata in maniera differenziata tra le strutture ricettive, in modo da tenere conto delle caratteristiche qualitative e dei servizi offerti dalle medesime e che, per gli anni successivi al 2014, la modifica e la misura dell'imposta è stabilita dal Consiglio Comunale;

VISTO il decreto legge 50/2017 convertito nella legge 21 giugno 2017, n. 96, con cui l'imposta di soggiorno è stata esclusa dal novero dei tributi sottoposti al blocco degli aumenti introdotto dalla legge di stabilità 2016 come confermato anche per il 2017 dalla legge 11 dicembre 2016 n. 232 (legge di bilancio 2017), disposizione contenuta nell'art. 4, comma 7, del decreto medesimo.

VISTA la legge di Bilancio dello Stato per il 2018 (L. 205 del 27 dicembre 2017) che ha confermato per il 2018 il "blocco degli aumenti" per i tributi locali ad esclusione della TARI e dell'imposta di soggiorno;

VISTA la nota della Commissione Straordinaria, di protocollo generale n. 12715 del 9 marzo 2018, con la quale viene impartita apposita direttiva per modificare il superiore Regolamento come segue:

- 1) **Periodo di applicazione:** applicazione dell'imposta per l'intero periodo dell'anno e per i primi 15-giorni di permanenza consecutivi nella stessa struttura ricettiva;

2) **Misura dell'imposta:**

- a) euro 1,50 al giorno per pernottamenti nelle strutture alberghiere e residenze turistiche fino a tre stelle;
- b) euro 2,50 al giorno per pernottamenti nelle strutture alberghiere e residenze turistiche oltre tre stelle;
- c) euro 1,00 al giorno per pernottamenti nelle altre tipologie di strutture ricettive;

3) **Obblighi gestore strutture ricettive:**

- a) versamento nelle casse comunali dell'imposta di soggiorno riscossa ogni mese entro il giorno 15 del mese successivo;
- b) resa del conto giudiziale entro il termine del 30 gennaio dell'anno successivo, ai sensi dell'art. 233 TUEL;
- c) rapporto semestrale entro il 31 luglio con riferimento agli incassi effettuati fino al 30 giugno di ogni anno.

RITENUTO opportuno e necessario modificare, in conformità alla suesposta direttiva commissariale, il Regolamento per l'istituzione e la disciplina dell'imposta di soggiorno nel Comune di Castelvetro nel testo allegato alla presente deliberazione sotto la lettera "A" per farne parte integrante e sostanziale;

RITENUTO opportuno e necessario, altresì, stabilire che le menzionate modificazioni verranno applicate a decorrere dalle prenotazioni confermate a decorrere dal 1 maggio 2018;

Accertata la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, secondo quanto previsto dall'art. 147 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 come modificato dall'art. 3 del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174;

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento comunale per l'ordinamento degli uffici e dei servizi;

VISTO il provvedimento adottato dalla Commissione Straordinaria con i poteri del Sindaco n. 21 del 29.12.2017;

PROPONE

alla Commissione Straordinaria

Per quanto esposto in premessa che qui si intende integralmente riportato e trascritto;

1. **MODIFICARE**, in conformità alla direttiva commissariale richiamata nella premessa, il Regolamento per l'istituzione e la disciplina dell'imposta di soggiorno nel Comune di Castelvetro nel testo allegato alla presente deliberazione sotto la lettera "A" per farne parte integrante e sostanziale;
2. **STABILIRE** che le modificazioni del superiore regolamento verranno applicate a decorrere dalle prenotazioni confermate a decorrere dal 1 maggio 2018;
3. **PUBBLICARE** il suddetto regolamento nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale del Comune di Castelvetro.

IL DIRIGENTE



IL DIRIGENTE DEL IV SETTORE
PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA
E GESTIONE DELLE RISORSE
(Dott. *Andrea Antonino DI COMO*)

Allegato A



CITTA' DI CASTELVETRANO

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO NEL COMUNE DI CASTELVETRANO

INDICE

Articolo 1 - Istituzione dell'imposta

Articolo 2 - Presupposto dell' imposta

Articolo 3 - Soggetto passivo

Articolo 4 – Esenzioni

Articolo 5 – Periodo di applicazione

Articolo 6 - Misura dell'imposta

Articolo 7 - Obblighi di comunicazione

Articolo 8 - Versamenti e conto di gestione

Articolo 9 - Disposizioni in tema di accertamento

Articolo 10 - Sanzioni

Articolo 11 - Riscossione coattiva

Articolo 12 - Rimborsi

Articolo 13 - Contenzioso

Articolo 14 - Disposizioni transitorie e finali

Articolo 15 - Entrata in vigore

Articolo 1 - Istituzione dell'imposta

1. Il presente regolamento istituisce, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, nel Comune di Castelvetro, l'imposta di soggiorno.
2. Gli articoli che seguono disciplinano l'applicazione dell'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate nel territorio del Comune di Castelvetro.

Articolo 2 - Presupposto dell' imposta

1. Presupposto dell'imposta è il pernottamento in strutture ricettive all'area aperta, campeggi, agriturismi, aree attrezzate per la sosta temporanea, bed and breakfast, case e appartamenti per vacanze, affittacamere, case per ferie, residenze turistiche alberghiere, alberghi, unità abitative ammobiliate ad uso turistico, ostelli per la gioventù, residence costituiti da uno o più immobili, foresterie e aree di sosta (camper service) situati nel territorio comunale di Castelvetro.
2. Il gettito dell'imposta è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.
3. Che le risorse economiche derivanti dall'imposta vincolata in misura non inferiore al 60% degli introiti, sia esclusivamente destinata alla valorizzazione turistica in ambito comunale e al miglioramento della qualità dei servizi.

Articolo 3 - Soggetto passivo

1. Soggetto passivo dell'imposta è chi pernotta nelle strutture ricettive descritte all'articolo 2 e non risulta iscritto all'anagrafe del Comune di Castelvetro.

Articolo 4 - Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:
 - a) i minori entro il dodicesimo anno di età;
 - b) i proprietari di immobili per i quali viene corrisposta l'IMU al Comune di Castelvetro;
 - c) coloro che prestano attività lavorativa presso qualsiasi struttura ricettiva come individuata all'art. 2;
 - d) gli appartenenti alle forze dell'ordine che soggiornano per esigenze di servizio;
 - e) i volontari che nel sociale offrono il proprio servizio, in occasione di eventi e manifestazioni organizzate dall'Amministrazione comunale o per emergenze ambientali;
 - f) gli autisti dei pullman e gli accompagnatori turistici di gruppi organizzati;
 - g) gli organizzatori degli eventi patrocinati dal Comune di Castelvetro e gli ospiti dell'Amministrazione comunale che partecipano ad eventi;

- h) Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno i malati e coloro che assistono degenti ricoverati presso strutture sanitarie della Provincia di Trapani. L'esenzione è subordinata alla presentazione al gestore della struttura ricettiva di apposita autocertificazione contenente le generalità del paziente e/o degli accompagnatori e la struttura sanitaria ospitante nonché il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero. Le autocertificazioni dovranno essere rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR445/2000 e s.m.i.;
- i) i portatori di handicap, attestato da idonea certificazione medica, non autosufficienti e loro accompagnatori;
2. L'esenzione di cui ai punti c), e d) è subordinata alla presentazione, al gestore della struttura ricettiva, di apposita certificazione rilasciata dal datore di lavoro.
3. L'esenzione di cui al punto e) è subordinata alla presentazione, al gestore della struttura ricettiva, di apposita certificazione rilasciata dal Presidente dell'Associazione di appartenenza.

Articolo 5 - Periodo di applicazione

- 1. L'imposta di soggiorno va applicata nel territorio comunale per l'intero periodo dell'anno.**

Articolo 6 - Misura dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è applicata per persona e per pernottamento e può essere graduata e commisurata in maniera differenziata tra le strutture ricettive in modo da tenere conto delle caratteristiche qualitative e dei servizi offerti dalle medesime fino ad un massimo **di 15 pernottamenti consecutivi.**
2. **La misura dell'imposta di soggiorno è determinata come di seguito indicato:**
- a) euro 1,50 al giorno per pernottamenti nelle strutture alberghiere e residenze turistiche fino a tre stelle;**
 - b) euro 2,50 al giorno per pernottamenti nelle strutture alberghiere e residenze turistiche oltre tre stelle;**
 - c) euro 1,00 al giorno per pernottamenti nelle altre tipologie di strutture ricettive.**
3. Per gli anni successivi al 2014 la modifica e la misura dell'imposta è stabilita dal Consiglio Comunale.

Articolo 7 - Obblighi di comunicazione

1. I gestori delle strutture ricettive ubicate nel territorio comunale sono tenuti a informare, in appositi spazi e con modalità e procedure fornite e concordate con il comune, i propri ospiti dell'applicazione, dell'entità e delle esenzioni dell'imposta di soggiorno.
2. Il gestore della struttura ricettiva comunica all'ufficio tributi del comune, entro il trenta del mese di giugno, il numero di coloro che hanno pernottato nel periodo dall'1 marzo

al 31 maggio, nonché il relativo periodo di permanenza ed entro il giorno 30 novembre analogo comunicazione relativa al periodo dall'1 giugno al 31 ottobre. I soggetti proprietari di unità abitative ammobiliate presentano all'ufficio tributi, copia della cessione di fabbricato o apposita comunicazione, come da modulistica predisposta dal Comune, entro 48 ore dall'arrivo del turista. Quest'ultimi soggetti restano obbligati alla comunicazione riepilogativa da effettuarsi entro il 30 giugno e 30 novembre.

Articolo 8 – Versamenti e conto di gestione

1. I soggetti di cui all'articolo 3, al termine di ciascun soggiorno, corrispondono l'imposta al gestore della struttura ricettiva presso la quale hanno pernottato o al proprietario dell'unità abitativa. Quest'ultimi provvedono alla riscossione dell'imposta, rilasciando apposita quietanza, e al successivo versamento al comune.
2. Il gestore della struttura ricettiva e i proprietari delle unità abitative, come individuati al precedente art. 2, effettuano **i versamenti delle somme riscosse ogni mese a titolo d'imposta di soggiorno entro il giorno 15 del mese successivo** con bonifico bancario in favore del tesoriere comunale specificandone il periodo e le relative presenze.
3. Il gestore della struttura ricettiva, qualora si verifichi un mancato pagamento dell'imposta di soggiorno da parte del soggetto passivo, dovrà fornire al Comune, in forma scritta, i dati anagrafici dei soggetti soggiornanti, la durata del pernottamento e ogni altro elemento utile atto a consentire al Comune di recuperare l'imposta non versata.
4. **Il gestore della struttura ricettiva è tenuto, ai sensi dell'art. 233 del D. Lgs. 267/2000, a rendere il conto della propria gestione al Comune entro il termine del 30 gennaio dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario.**
5. **Il gestore della struttura ricettiva, con riferimento agli incassi effettuati fino al 30 giugno di ogni anno, deve presentare al Comune apposito rapporto semestrale.**

Articolo 9 - Disposizioni in tema di accertamento

1. Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162 della Legge n. 296/2006.
2. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo l'amministrazione comunale, ove possibile, previa richiesta ai competenti uffici pubblici di dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei soggetti passivi e dei gestori delle strutture ricettive, con esenzione di spese e diritti, può:
 - a) invitare i soggetti passivi e i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti;
 - b) inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati.

Articolo 10 - Sanzioni

1. Le violazioni al presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai decreti legislativi 18.12.1997, nn. 471, 472 e 473, nonché secondo le disposizioni del presente articolo.
2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa pari al 30% dell'importo non versato, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 471/1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni di cui agli articoli 9 e 17 del D.Lgs. 472/1997.
3. Per l'omessa, incompleta o infedele comunicazione, alle prescritte scadenze, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 a 500,00 euro. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della legge n. 689/1981.
4. Per la violazione dell'obbligo di informazione alla clientela relativo all'applicazione, entità ed esenzioni dell'imposta di soggiorno, il gestore della struttura ricettiva sarà passibile di sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 a 100,00 euro. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della legge n. 689/1981.

Articolo 11 - Riscossione coattiva

1. Le somme accertate dall'Amministrazione comunale a titolo di imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dell'atto, sono riscosse coattivamente secondo le vigenti disposizioni di legge.

Articolo 12 - Rimborsi

1. Il rimborso delle eventuali somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle prescritte scadenze.
3. La compensazione, ai fini della preventiva autorizzazione, è effettuata su apposita richiesta, da presentare almeno trenta giorni prima della scadenza del termine per il versamento.
4. Non si procede al rimborso dell'imposta per importi pari o inferiori a euro dieci.

Articolo 13 - Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del D.Lgs. n. 546/1992.

Articolo 14 - Disposizioni transitorie e finali

1. Le disposizioni del presente regolamento, limitatamente all'anno 2014, si applicano a decorrere dal 01 luglio 2014".
2. E' costituito un tavolo tecnico composto da delegati dell'amministrazione e delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative allo scopo di monitorare l'applicazione della presente disciplina regolamentare nonché al fine di individuare ulteriori procedure semplificate di versamento del imposta.

Articolo 15 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore con la esecutività della deliberazione consiliare di approvazione.



Al Segretario Generale

COMUNE DI CASTELVETRANO
Libero Consorzio Comunale di Trapani
COLLEGIO DEI REVISORI

OGGETTO: Proposta di deliberazione, della Commissione Straordinaria (con i poteri e le attribuzioni del Consiglio Comunale), avente ad oggetto: "Modifica del Regolamento per l'istituzione e la disciplina dell'imposta di soggiorno nel Comune di Castelvetrano".

Estratto del Verbale del Collegio dei Revisori n. 3/2018
Parere del Collegio dei Revisori dei Conti

IL COLLEGIO DEI REVISORI

dopo aver esaminato la suddetta proposta di deliberazione, che reca il parere favorevole di regolarità tecnica e in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell'azione amministrativa, espresso, in data 21/03/2018, dal proponente Dr. Di Como A.A.,

Visto l'art. 4 del D.lgs. n. 23/2011;

Vista la deliberazione consiliare n. 36, dell'11/06/2014, istitutiva dell'imposta di soggiorno nel Comune di Castelvetrano;

Visto l'art. 6 del vigente Regolamento;

Visto il D. L. n. 50/2017, conv. con Legge 21/06/2017, n. 96, e la legge 11 dicembre 2016, n. 232;

Vista la Legge 205/2017;

Vista la nota della Commissione Straordinaria prot. n. 12715 del 9/03/2018;

Visto il D.lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto comunale;

Visto l'art. 52 del D.lgs. n. 446, del 15/12/1997;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

per l'approvazione della suddetta proposta di deliberazione.

Castelvetrano, 22/03/2018

Per Il Collegio dei Revisori dei Conti

Dott. Giuseppe Pedalino

Dott. Carmelo Marisca

per n. 30 del 22-3-2018